

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XVII**

nella persona del giudice Andrea Postiglione ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. OMISSIS R.G.A.C. dell'anno OMISSIS vertente tra  
MUTUATARIO

*Attore*

e

BANCA

*Convenuta*

Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per parte attrice MUTUATARIO, l'avv. OMISSIS che conclude per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti ed in particolare della CTU e conclude come in atto di citazione e memoria ex art. 183 VI n.1

Per la convenuta BANCA l'avvocato OMISSIS che conclude come in comparsa di costituzione e memoria ex art. 183 VI n. 1

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

MUTUATARIO stipulava in data 04.02.11 con BANCA il mutuo ipotecario a Notaio OMISSIS. Il mutuo prevedeva il tasso fisso del 4,784 annuo ed un tasso di mora di due punti superiore. La somma erogata era fissata in 372.000 euro.

L'attrice stipulava inoltre in data 17 maggio 2010 un altro mutuo ipotecario rep. OMISSIS per l'importo di 355.000 euro davanti al notaio OMISSIS per 355.000 euro.

L'attrice chiedeva quindi accertarsi giudizialmente la nullità delle pattuizioni relative a entrambi i contratti di mutuo ipotecario per usura, anatocismo ed indeterminatezza dei tassi.

Si richiama ad una perizia econometrica redatta dall'ing. OMISSIS che aveva evidenziato in entrambi i mutui patologie quali: usura ai sensi della legge 108/96, usura soggettiva, illiceità del piano di ammortamento "alla francese" etc.

Si costituiva la banca contestando interamente quanto dedotto dall'attore e producendo tutta la documentazione contrattuale in suo possesso.

Alla prima udienza nessuno compariva per parte attrice, la banca quindi chiedeva fissarsi udienza di p.c. ove parte attrice compariva, precisando le conclusioni come da memoria ex

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 9084 del 24 giugno 2020*

art. 183 VI n. 1 (mai depositata) ed insistendo per la CTU contabile (non richiesta in atto di citazione).

\*\*\*\*\*

La domanda è infondata.

Parte attrice perviene ad un giudizio di usurarietà del mutuo, anche alla luce delle due allegate CTP, solo mediante l'inammissibile criterio della sommatoria al tasso moratorio, degli accessori del mutuo (spese, costi di pratica etc) pervenendo quindi alla codificazione di una categoria di tasso, il T.E.MO. sconosciuto alla scienza contabile. Tale criterio è illogico come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. E d'altronde lo stesso CTP a pag. 12 di entrambe le perizie dà atto che i tassi, se singolarmente considerati, e quindi senza spese per servizi accessori, sono entrambi (corrispettivo e moratorio) sotto soglia-usura.

Altro problema affrontato dalla difesa attorea è quello relativo all'articolo 117 TUB con specifico riferimento al comma VI laddove le banche prevedano condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

In relazione a questa specifica questione parte attrice appare fare confusione fra i tassi "pubblicizzati" e quelli "contenuti" nel contratto.

Difatti dell'articolo 117 TUB VI prevede testualmente *"Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"*. Il parametro di riferimento non è quindi la differenza fra i tassi "effettivi", quelli "contrattuali" (che rileva semmai ai sensi del comma I e IV dell'art. 117 TUB) bensì la differenza fra i tassi applicati e quelli pubblicizzati in filiale ovvero nelle ordinarie forme di pubblicità, fattispecie questa che prevede la dimostrazione da parte dell'attore della pubblicizzazione da parte dell'istituto bancario di tassi inferiori rispetto a quelli materialmente confluiti nel contratto, dimostrazione questa che non è stata data nel caso di specie ed a cui comunque consegue l'applicazione dei tassi pubblicizzati in sostituzione di quelli pattizi.

Per quanto riguarda poi la problematica dell'anatocismo e l'applicazione dell'interesse composto invece dell'interesse semplice, osserva questo giudice come il fenomeno dell'anatocismo rilevante ai fini dell'illiceità sanzionata da Cass. N. 21095-04 e 24418-10 è quello relativo alla produzione oltre interessi occulti sugli interessi già scaduti ovvero sia imputare gli interessi maturati a capitale, dando così di conseguenza alla maturazione di indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca. L'anatocismo, è bene ricordarlo, non è ex se illecito; ne è prova la sua normazione nell'art. 1283 c.c. Inoltre l'art. 1194 c.c. lascia libertà di accordo alle parti in ordine alle modalità di pagamento, con l'effetto che nella prassi bancaria si rinvengono diversi meccanismi di estinzione del debito; l'obbligo di pagamento degli interessi viene concretizzato per il mutuo nel "piano di ammortamento", che consiste nella elencazione delle scadenze alle quali capitale e interessi dovranno essere pagati, con indicazione delle somme esatte che devono essere corrisposte a ogni rata a quale titolo.

Il piano di ammortamento "alla francese", stigmatizzato da parte attrice, nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 9084 del 24 giugno 2020*

Nel mutuo “all’italiana”, che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente; dato per presupposto un capitale fisso, l’interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni.

Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattano soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all’italiana.

Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.

Questo non produce però effetti anatocistici surrettizi nella misura evidenziata dalla Cassazione. Non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.

Tutto ciò premesso, va rilevato come sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese non sussistono in giurisprudenza di merito particolari dubbi, in quanto, appunto, l’art. 1194 c.c., che disciplina l’imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti; in realtà, il piano di ammortamento alla francese non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.

Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo, come affermato in realtà dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria (cfr. ex multis la condivisibile sentenza del Tribunale di Milano, 30.10.2013: “*al preteso effetto anatocistico, va qui solo ricordato, che comunque la CTU ha condivisibilmente escluso discenda di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi – rispetto a piani di ammortamento costruiti all’italiana – dipende non dall’applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate*”, e, inoltre, sentenza del Tribunale di Treviso, d.d. 12.1.2015: “*... la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso*”, e, infine, sentenza Tribunale di Salerno, 30.1.2015: “*il sistema di ammortamento progressivo alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna della rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota di capitale ancora dovuta*”).

Le spese seguiranno la soccombenza. In ragione della manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta (la questione della impraticabilità della sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori ai fini del superamento della soglia-usura e l’inesistenza del TEMO è

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 9084 del 24 giugno 2020*

graniticamente recepita dalla giurisprudenza) è possibile aumentare le spese legali del 33% ai sensi dell'art. 4 VIII del Dm 55/2014 *“Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”*.

**P.Q.M.**

Il tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:

- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna MUTUATARIO a rifondere a BANCA le spese di lite per complessivi euro 12.000,00 di cui euro 4.000,00 per lo studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva, ed euro 5.500,00 per la fase decisoria. Spese così determinate da aumentare del 33%. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.

Roma il 24/06/2020

Il giudice  
Andrea Postiglione

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS